



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

**Oggetto : PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2022-2025
TRASMESSO DA A.C.E.M. - PRESA D'ATTO**

L'anno **duemilaventidue**, addì **trentuno**, del mese di **maggio**, alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito a norma di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TURCO Michelangelo	Sindaco	P	
PIANETTA Michele Maria	Consigliere	P	
PREVE Guido	Consigliere	P	
ROSSO Tamara	Consigliere	P	
VINAI Francesca	Consigliere		G
AMBROSIO Alessio	Consigliere	P	
BERGERONE Luisella	Consigliere	P	
BOETTI Gabriele	Consigliere	P	
CHIECCHIO Andrea	Consigliere		G
CONTI Mauro	Consigliere	P	
MARABOTTO Livio	Consigliere	P	
MORO Silvia	Consigliere	P	
VERZELLO Gabriele	Consigliere		G
Totale		10	3

Legenda P= Presente

G= Giustificato

A=Assente

Presiede il sig. **TURCO Michelangelo** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste quale Segretario Comunale **dr. Fabrizio SALVATICO**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo le modalità e l'organizzazione servizio; le modalità di conferimento a servizio; l'assimilazione rifiuti speciali a urbani, la determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020-2021);
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha provveduto all'approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione dell'ARERA n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 ha provveduto all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che nell'attuale assetto normativo il compito di approvazione, validazione e trasmissione del PEF TARI spetta all'Ente Territorialmente competente – E.T.C., che per il Comune di Villanova Mondovì si identifica nell'Azienda Consortile Ecologica del Monregalese – A.C.E.M. mentre al Comune spetta il compito di presa d'atto del suddetto PEF e determinazione delle tariffe;

DATO ATTO che, in relazione alle tempistiche di approvazione del PEF TARI e delle relative tariffe, si è delineato a decorrere dall'anno 2022 un quadro articolato e complesso, determinato da un complesso di norme da coordinare, di seguito riassunte:

- l'art.27, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448, che ha modificato l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, fissando il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data prevista dal Legislatore per la deliberazione del bilancio di previsione; il rispetto di tale termine assicura l'efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento dei regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio;

- l'art.1, comma 169, della L. 27/12/2006 n.296, che conferma la regola generale vista in precedenza e prevede inoltre la proroga di anno in anno delle tariffe e delle aliquote nel caso di mancata approvazione entro il suddetto termine;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella legge di conversione 25/02/2022, n.15, così come successivamente modificato dall'art.43, comma 11, del D.L.17/05/2022, n.50, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno e, successivamente, che *«Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*;
- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del medesimo D.L.228/2021, n.228 e s.m.i., che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

PRESO ATTO, pertanto, che per l'anno 2022 il termine previsto per la presa d'atto del PEF e per la conseguente deliberazione delle tariffe Tari, risulta prorogato al 31/05/2022;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale nr.9 in data 19/03/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

DATO ATTO che l'ACEM, in qualità di E.T.C., con nota prot. n.3992 in data 24/05/2022, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n.5710, ha provveduto a trasmettere l'atto di validazione del P.E.F. Tari 2022-2025, come previsto dalle deliberazioni ARERA corredato dalla relativa relazione illustrativa di accompagnamento;

PRESO ATTO, che il profondamente mutato quadro normativo-procedurale inerente la formazione ed approvazione del P.E.F. TARI a seguito normativa ARERA, comporta a carico del Comune, nella fattispecie operativa del Comune di Villanova Mondovì, che vede la presenza e l'operatività di A.C.E.M. in qualità di E.T.C., ente competente all'approvazione validazione del P.E.F, una presa d'atto del P.E.F. anche ai fini delle conseguenti e successive determinazioni tariffarie,

RITENUTO, quanto sopra illustrato, di dover prendere atto del PEF Tari 2022/2025 allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevolmente espresso in merito alla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio tributi e del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI PRENDERE ATTO del Piano Finanziario TARI per il periodo 2022/2025 approvato, validato e trasmesso al Comune dall'Ente territoriale competente A.C.E.M. con

comunicazione prot. n.3992 in data 24/05/2022, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n.5710, che si allega alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

3. DI PRENDERE ATTO che con la medesima nota l'ACEM ha provveduto a trasmettere l'atto di validazione del P.E.F. Tari 2022/2025 previsto dall'art.6, comma 3, della deliberazione ARERA n.443 del 31/10/2019 e la relativa relazione illustrativa prevista dal precedente comma 2;
4. DI DARE ATTO che:
 - dal PEF TARI di cui sopra scaturisce un costo complessivo ammissibile a tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2022 pari ad € 881.123,00, di cui € 696.387,00 per le quote variabili ed € 184.735,00 per le quote fisse;
 - il costo di cui sopra risulta tendenzialmente congruo con gli attuali stanziamenti di bilancio, con necessità di adeguamento della relativa voce di spesa di circa € 19.000,00, cui si provvede con successiva deliberazione di variazione di bilancio in data odierna;
 - per quanto riguarda i costi ammissibili a tariffa per gli esercizi successivi, gli stessi risultano congrui con gli attuali stanziamenti di bilancio per gli anni 2023 e 2024;
5. DI TRASMETTERE copia della presente all'A.C.E.M., che, in qualità di Ente Territoriale Competente provvederà al relativo inoltro all'ARERA per la relativa approvazione;

E CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e sottoscritto come segue.

IL CONS. ANZIANO

F.to dr. PIANETTA Michele Maria

IL PRESIDENTE

F.to geom. TURCO Michelangelo

IL Segretario COMUNALE

F.to dr. Fabrizio SALVATICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno **01/06/2022** all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, **01/06/2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Fabrizio SALVATICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è esecutiva:

- dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, **01/06/2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Fabrizio SALVATICO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, **01/06/2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Fabrizio SALVATICO